

N. R.G. 262/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Pier Paolo Lanni Presidente

dott. Luigi Pagliuca Giudice

dott. Cristiana Bottazzi Giudice est.

nel procedimento n. 262-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Nelson Riccardo Pasotto (C.F. PSTNSN56L29F704U)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da Nelson Riccardo Pasotto per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non risulta necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Belfiore (VR), Via San Rocchetto n. 45, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che, ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, CCII (parimenti applicabile, nei limiti di compatibilità, in ragione del predetto rinvio alle norme sul procedimento unitario stabilite nel Titolo III), la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente



attività di impresa (come nel caso di specie) consiste in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (ovvero lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (ovvero gli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Dott. Giorgio Lorenzo, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il ricorrente è attualmente pensionato, mentre l'impresa individuale RPN Marketing & Communications di Pasotto Nelson Riccardo è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 24.9.2015), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c. 1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, il ricorrente è gravato da debiti verso istituti bancari, professionisti nonché verso l'erario ed enti locali per complessivi € 2.221.250,32 (tale esposizione debitoria deriva, in larga misura, da obbligazioni contratte nell'esercizio della propria pregressa attività imprenditoriale), mentre, sul piano dell'attivo, il debitore 1) è titolare del ricavato della vendita, avvenuta in sede esecutiva, del compendio immobiliare di sua proprietà sito in Belfiore (VR), Via San Rocchetto n. 45, per il prezzo già versato di € 373.000,00 (in data 12.5.2023 è stato emesso il decreto di trasferimento e si è attualmente in attesa di approvazione del progetto di distribuzione); 2) non è proprietario di altri beni immobili o mobili, ad eccezione della partecipazione sociale pari al 95% nel capitale di Adver Media S.r.l. in Liquidazione, verosimilmente priva di qualsiasi valore commerciale, trattandosi di società inattiva dal



2017, con patrimonio negativo e in attesa solamente di cancellazione dal Registro delle Imprese; 3) percepisce un reddito da pensione pari, in media, ad € 1.660,84 mensili (importo al lordo delle ritenute per complessivi € 340,84 relative a due pignoramenti presso terzi promossi da INPS e alla cessione del quinto in favore di Prexta S.p.A.), reddito che il ricorrente deve destinare precipuamente al proprio sostentamento (non vi sono altri componenti del suo nucleo familiare, atteso che il ricorrente risulta essere separato dalla ex moglie); è perciò del tutto evidente che egli con le proprie sostanze non è in grado di far fronte alla predetta esposizione debitoria;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente (consistente nell'acquisizione del ricavato ottenuto nella procedura esecutiva dalla vendita degli immobili di proprietà del ricorrente, nonché nell'acquisizione delle eventuali quote di reddito eccedenti quanto necessario al proprio mantenimento);

considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che tanto i pignoramenti promossi da INPS quanto la cessione del quinto in favore di Prexta S.p.A. sono inopponibili alla procedura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/2012;

rilevato infatti che, in caso di assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo *debitor debitoris*);

considerato pertanto che possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio e/o pensione, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale, come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore;

considerato pertanto, anche sulla scorta della valutazione dell'O.C.C., che le spese di mantenimento esposte dal ricorrente per € 1.535,00 debbano ritenersi congrue, allo stato, per il



minor importo di € 1.000,00, tenuto conto che attualmente il ricorrente ancora abita nell'immobile di proprietà, mentre tali spese potranno ritenersi congrue per il maggior importo di € 1.400,00 a partire dal momento in cui il debitore rilascerà l'immobile e dovrà sostenere l'onere di un canone di locazione;

considerato, per quanto precede, che la quota di reddito esclusa dalla liquidazione deve determinarsi come segue: (i) € 1.000,00 fino a quando il debitore abiterà nell'immobile di Belfiore, Via San Rocchetto, e (ii) € 1.400,00 a partire dalla mensilità in cui egli rilascerà detto immobile, fermo restando che tale quantificazione potrà essere modificata nel corso della procedura a fronte di istanza del ricorrente motivata da mutamenti significativi sopravvenuti e adeguatamente documentati; costituisce inoltre un preciso onere del debitore informare costantemente l'O.C.C. di qualsiasi mutazione della propria situazione patrimoniale, in senso sia peggiorativo sia migliorativo;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte del ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare ad INPS di stornare mensilmente dalla pensione e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato ad INPS (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati);

L'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;



considerato infine che non può essere accolta l'istanza con cui il ricorrente chiede di essere autorizzato a permanere alcuni altri mesi nell'immobile già aggiudicato, difettando tale potere in capo al Tribunale a fronte del decreto di trasferimento già emesso dal Giudice dell'Esecuzione – provvedimento in cui effetti sono intangibili –, dovendo altresì tenersi in debita considerazione i diritti vantati dal terzo aggiudicatario e la necessaria consapevolezza del ricorrente, derivante dalla pendenza ormai pluriennale della procedura esecutiva, di doversi disporre ad abbandonare l'immobile *de quo*;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Nelson Riccardo Pasotto** (C.F. PSTNSN56L29F704U), residente in Belfiore (VR), Via San Rocchetto n. 45;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore il Dott. Giorgio Lorenzo;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dispone che siano esclusi dalla liquidazione i redditi di Nelson Riccardo Pasotto sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile (i) di € 1.000,00 fino a quando il debitore abiterà nell'immobile di Belfiore, Via San Rocchetto, e (ii) di € 1.400,00 a partire dalla mensilità in cui egli rilascerà detto immobile, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; b) dispone che INPS, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al INPS;
- 8) **dispone che il liquidatore:**



- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- dispone che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 27.10.2023.

Il Giudice est.

dott. Cristiana Bottazzi

Il Presidente

dott. Pier Paolo Lanni

Depositato in cancelleria e pubblicata oggi 30/10/2023
rif. N. 54/2023 LIQUIDAZ.CONTROLLATA CCII

